Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 19 giugno 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 2284.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1938-39.

N. 2284. R. decreto 5 settembre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, si approvano variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1938-1939.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti addì, 17. *settembre* 1938-XVI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 809.

Congedo ordinario dei funzionari ed impiegati in servizio presso Regi uffici diplomatici e consolari in sedi transoceaniche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il congedo ordinario in ragione di un mese per anno non potrà essere fruito dai funzionari ed impiegati presso i Regi uffici diplomatici e consolari all'estero se non dopo trascorsi otto mesi di servizio effettivo e continuato all'estero.

Art. 2.

I funzionari ed impiegati in servizio presso Uffici diplomatici e consolari situati in sedi per cui, secondo la tabella *B* allegata al decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, i giorni di viaggio di andata e ritorno da computarsi oltre la durata dei congedi siano complessivamente superiori a dodici, non potranno usufruire del congedo ordinario che dopo trascorso il ventesimo mese di servizio effettivo e continuato all'estero valendosi della facoltà di cumulare i due mesi di congedo ordinario, prevista dal decreto suddetto.

Art. 3.

In via assolutamente eccezionale, quando sussistano comprovati motivi di salute o di famiglia, il Ministro potrà autorizzare che il congedo ordinario per una volta tanto sia usufruito dai funzionari ed impiegati di cui al precedente articolo anche senza attendere il compimento del 20° mese, sempre chè sieno trascorsi gli otto mesi di cui all'art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 810.

Ricostituzione del comune di Roccantica in provincia di Rieti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Roccantica, aggregato con Regio Decreto 7 luglio 1927-V, n. 1286, a quello di Aspra, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto anzidetto.

Art. 2.

Il prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Aspra e di Roccantica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 811.

Ricostituzione della frazione Aymavilles del comune di Villanova Baltea (Aosta) in comune autonomo con denominazione « Aimavilla ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il territorio già costituente il comune di Aymavilles, aggregato con R. Decreto 29 marzo 1928-VI, n. 824, a quello di Villanova Baltea, è rieretto in Comune autonomo che, insieme col suo capoluogo, assume la denominazione « Aimavilla ».

Art. 2.

Il prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Villanova Baltea e di Aimavilla.

Art. 3.

Gli organici del personale dei comuni di Villanova Baltea e di Aimavilla saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto. Il personale in servizio nel comune di Villanova Baltea sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 812.

Istituzione dei Consigli di amministrazione nei Regi conservatori di musica e delimitazione delle attribuzioni dei presidenti e dei direttori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, convertito nella legge 16 marzo 1936-XIV, n. 498, sono apportate le seguenti modifiche:

Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« A capo di ogni Istituto Regio di istruzione artistica, ad eccezione dei Regi conservatori di musica, per i quali viene provveduto come all'articolo seguente, è un presidente, nominato dal Ministro per l'educazione nazionale ».

Il 5° comma è sostituito dal seguente:

« Sono abrogate tutte le disposizioni che istituiscono Consigli di amministrazione, ed altri corpi analoghi presso i Regi istituti di istruzione artistica, fatta eccezione per quelle riguardanti l'Accademia d'arte drammatica in Roma e salvo quanto dispone l'articolo seguente ».

Art. 2.

Al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, convertito nella legge 16 marzo 1936-XIV, n. 498, è inserito il seguente art. 3 *bis*:

« In ogni Regio conservatorio di musica, ad eccezione di quelli di Santa Cecilia in Roma e di San Pietro a Majella in Napoli, i quali mantengono, nei soli riguardi amministrativi, la loro attuale costituzione, sono addetti un presidente e un direttore.

« Il presidente, coadiuvato da un Consiglio di amministrazione, provvede alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente in conformità delle leggi e degli ordini impartiti dal Ministro per l'educazione nazionale, di fronte al quale è personalmente responsabile.

« Il direttore provvede al funzionamento didattico, artistico e disciplinare dell'Istituto, in conformità delle leggi e degli ordini impartiti dal Ministro per l'educazione nazionale, dal quale direttamente dipende e di fronte al quale è personalmente responsabile.

« Nell'esercizio delle sue funzioni didattiche il direttore è assistito dal Consiglio dei professori, costituito dai professori di ruolo, incaricati e supplenti, e da lui presieduto.

« Il Consiglio d'amministrazione è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale ed è composto dal presidente, che lo presiede di diritto, dal direttore del Conservatorio, da due insegnanti di ruolo dell'Istituto stesso e da due rappresentanti del Ministro per l'educazione nazionale.

« Il segretario del Conservatorio, o chi ne esercita le funzioni, partecipa alle sedute del Consiglio con voto consultivo, ed adempie alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

« Il Consiglio d'amministrazione è chiamato ad esprimere il proprio parere su tutte le spese eccedenti le lire 3000.

« Tutte le spese sono effettuate sotto la personale responsabilità del presidente, il quale, per altro, deve ottenere l'approvazione del Ministro per quelle erogazioni per le quali ritenesse di non seguire il parere all'uopo espresso dal Consiglio.

« I conti consuntivi saranno presentati entro il 30 settembre di ciascun anno all'approvazione del Ministero che l'invia, per il tramite della Ragioneria centrale, alla Corte dei conti, per la dichiarazione di regolarità.

« Il Ministro per le finanze può disporre ispezioni agli istituti sovra indicati nei riguardi della gestione finanziaria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 813.

Proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Venezia in regione Marghera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1938-XVII, stabilito dall'articolo unico del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 657, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2572, e concernente il nuovo porto di Venezia e l'annessa zona industriale con relativo quartiere urbano, è prorogato al 31 dicembre 1943-XXII per i nuovi impianti da attivarsi dopo il 31 dicembre 1938-XVII e che siano tecnicamente complementari di quelli già ammessi ai benefici di cui agli articoli 9 e 10 della convenzione addizionale 18 agosto 1926-IV, approvata e resa esecutiva con R. decreto-legge 30 settembre 1926-IV, n. 1909, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1074.

L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile prevista dalla citata convenzione non potrà estendersi, per i nuovi impianti di cui al comma precedente, oltre il 31 dicembre 1948-XXVII.

Per quanto riguarda le agevolazioni doganali, le concessioni da farsi in base alle relative domande saranno subordinate alla condizione che gli impianti di cui al primo comma abbiano avuto, a giudizio insindacabile del Ministero delle finanze, un concreto principio di esecuzione entro il 31 dicembre 1943-XXII e siano stati autorizzati entro il 31 dicembre 1942-XXI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 814.

Assunzione nei ruoli degli insegnanti governativi degli altoatesini abilitati all'insegnamento elementare e medio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' consentita la nomina senza concorso a posti di insegnante elementare e di insegnante negli istituti e nelle scuole di istruzione media, di altoatesini che siano abilitati all'insegnamento all'entrata in vigore della presente legge o che conseguano l'abilitazione non oltre l'anno scolastico 1939-40.

Art. 2.

Coloro che aspirino, ai sensi del precedente articolo, alla nomina al posto di insegnante elementare a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII dovranno presentare, entro il 15 luglio dello stesso anno, al prefetto di Bolzano, domanda in carta da bollo da L. 6, indirizzata al Ministro per l'educazione nazionale, corredandola dei seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario federale;

b) certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

f) stato di famiglia;

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato dal medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

h) titolo legale di abilitazione, in originale o in copia autentica;

i) dichiarazione di appartenenza alla razza ariana.

I documenti specificati con le lettere da *b*) ad *h*) dovranno essere legalizzati, e i certificati di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda, stabilita dal primo comma.

Coloro che aspirino alla nomina per il 16 ottobre 1940-XVIII, dovranno presentare, entro il 15 luglio dello stesso anno, domanda corredata degli stessi documenti, osservando le modalità dianzi stabilite.

Il prefetto trasmetterà le istanze al Ministro per l'educazione nazionale, nel primo caso entro il 31 agosto 1939-XVII, e nel secondo entro il 31 agosto 1940-XVIII.

Il Ministro deciderà, a suo insindacabile giudizio, dell'accoglimento delle domande.

Le nomine saranno disposte per sedi di quinta categoria e potranno essere conferite anche a coloro che abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi corrispondenti.

Art. 3.

Coloro che aspirino, ai sensi dell'art. 1, ad essere assunti nei ruoli degli insegnanti nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media, a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII, dovranno presentare, entro il 15 luglio dello stesso anno, al prefetto di Bolzano, domanda in carta da bollo da L. 6, indirizzata al Ministro per l'educazione nazionale, corredandola degli stessi documenti indicati dall'art. 2.

Coloro che aspirino alla nomina dal 16 ottobre 1940-XVIII, dovranno presentare domanda entro il 15 luglio dello stesso anno, con le modalità e i documenti di cui al precedente articolo. Entro il 31 agosto dell'uno e dell'altro anno, il prefetto trasmetterà le domande al Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 4.

L'accettazione delle domande è decisa dal Ministro per l'educazione nazionale, a suo insindacabile giudizio.

Per ogni cattedra sarà formata una graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nei concorsi per l'insegnamento e, subordinatamente, al punteggio del titolo di abilitazione. A parità di merito si applicheranno le vigenti disposizioni che stabiliscono i criteri di preferenza.

Il candidato fornito di titolo di abilitazione o di idoneità valido per diverse cattedre, dovrà chiedere l'assegnazione a una cattedra determinata e, in base alla richiesta, sarà collocato nella corrispondente graduatoria.

La nomina potrà essere conferita anche a coloro che abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nei Regi istituti medi d'istruzione.

Art. 5.

Le nomine a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII saranno disposte dopo la collocazione dei vincitori di concorso e degli aventi diritto all'assunzione in ruolo a norma del Regio decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 328. Qualora nei singoli ruoli degli insegnanti non vi fosse la necessaria disponibilità di posti, le nomine degli aspiranti in eccedenza saranno disposte, dopo la collocazione degli aventi diritto a norma del Regio decreto-legge dianzi citato, con effetti dal 16 ottobre successivo alla formazione dei posti disponibili.

Art. 6.

Le nomine a decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII saranno disposte dopo la collocazione degli aspiranti in eccedenza che abbiano chiesto l'assunzione in ruolo dal 16 ottobre 1939-XVII, ai sensi della presente legge e dopo la collocazione dei vincitori dei concorsi banditi entro l'anno scolastico 1939-40.

Qualora nei singoli ruoli non vi fosse la necessaria disponibilità di posti, le nomine degli aspiranti in eccedenza saranno disposte a decorrere dal 16 ottobre successivo alla formazione dei posti vacanti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 815.

Norme per la composizione delle commissioni per i libri di testo, istituita con Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, e sue attribuzioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Un esemplare dei libri di testo di nuova edizione o ristampa, destinato alle scuole ed istituti di istruzione media classica, scientifica magistrale, tecnica e artistica, alle scuole e ai corsi di avviamento professionale, regi, pareggiati, parificati e privati, restando fermo ogni altro obbligo di deposito previsto dalle norme vigenti, deve essere depositato a cura dell'editore presso il Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, è composta da cinque membri, uno dei quali con le funzioni di presidente, nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

La Commissione è incaricata di studiare e formulare proposte al Ministro sul contenuto e su ogni altra questione attinente ai libri di testo delle scuole medie.

Il Ministro ha facoltà, per singole materie, di aggregare alla Commissione persone estranee, anche in rappresentanza delle associazioni professionali interessate.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge dovrà essere depositato presso il Ministero dell'educazione nazionale, a cura degli editori, un esemplare dei libri di testo che siano stati pubblicati o ristampati dopo il 1° gennaio 1937-XV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 25 maggio 1939-XVII, n. 816.

Sostituzione del termine stabilito per l'esecuzione delle opere relative alla sistemazione del promontorio di San Benigno in Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine di anni dodici indicato nell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 321, convertito nella legge 29 dicembre 1927-VI, n. 2693, per la esecuzione delle opere previste nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione del promontorio di San Benigno è sostituito dal termine di anni venti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 29 maggio 1939-XVII, n. 817.

Notifiche degli atti di accertamento delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il compenso da pagarsi ai messi notificatori per il recapito di ciascun avviso, decisione od atto relativo all'accertamento delle imposte dirette è fissato in centesimi 40, salve le deduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Detto compenso, salve le deduzioni di cui al comma precedente, è elevato alla misura di centesimi 80 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Art. 2.

Il pagamento del compenso stabilito dal precedente articolo sarà fatto sui relativi capitoli del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 3.

È abrogato l'art. 3 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617 (convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259).

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente legge avranno vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le necessarie modifiche nello stanziamento dei fondi sul capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze, per l'esercizio in corso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 giugno 1939-XVII, n. 818.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

È sospeso, per l'esercizio finanziario 1939-40, il contributo dello Stato nella spesa degli Archivi notarili, stabilito col R. decreto-legge 21 aprile 1918, n. 629, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e col R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 233, convertito nella legge 2 luglio 1922, n. 896.

Art. 3.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle *B* e *C*).

Art. 4.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle *D* e *E*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

TABELLA *A*.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940

CAPITOLI Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	3.900.000 —
2	Spese per le biblioteche	12.000 —
3	Manutenzione di locali	55.000 —
4	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero (*Spesa obbligatoria*)	31.600 —
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	72.000 —
6	Indennità di tramutamento e di missione al personale della Amministrazione centrale	110.000 —
7	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero — Spese inerenti ai concorsi per la magistratura e per gli uffici giudiziari	248.400 —
8	Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori ai sensi dell'art. 52 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 — Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria	50.000 —
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	265.000 —
10	Sussidi al personale in attività di servizio	46.000 —
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	170.500 —
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della giustizia (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	4.000 —
13	Spese casuali	81.500 —
14	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
15	**Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori** (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		5.046.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
16	**Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati** (*Spese fisse*)	83.650.000 —
17	**Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti** (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
		83.850.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.	
18	**Magistrature giudiziarie — Personale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza** (*Spese fisse*)	117.000.000 —
19	**Cancellerie e segreterie giudiziarie — Personale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo** (*Spese fisse*)	86.000.000 —
20	**Uscieri giudiziari — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo** (*Spese fisse*)	8.000.000 —
21	**Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario ed a quello addetto al servizio dei libri fondiari nelle provincie ex-regime — Compensi a notai, segretari e vice segretari comunali chiamati a sostituire funzionari di cancelleria e segreteria — Indennità varie per i consiglieri esperti della Magistratura del lavoro, a termine dell'articolo 65 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130**	3.010.000 —
22	**Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle provincie ex-regime austro-ungarico** (*Spese fisse*)	1.500.000 —
23	**Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico**	25.000 —
24	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma; canoni diversi — Spese per la Commissione di vigilanza e pel personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti	324.000 —
25	**Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara — Acquisto dei mobili degli uffici medesimi pei quali non sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042**	5.000 —
26	**Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque e medaglie di presenza ai giudici dei Tribunali regionali (articoli 138 e 139 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)**	106.000 —
27	**Restituzione di depositi giudiziari** (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
28	**Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero**	85.000 —
29	**Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi**	15.000 —
		216.070.000 —
	SPESE DI GIUSTIZIA.	
30	**Indennità supplementare per il raggiungimento del minimo garantito dello Stato al personale degli ufficiali giudiziari — Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi, ed assegni alimentari per le loro famiglie (articoli 1, 119 e 139, comma 4° del testo organico approvato col Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e art. 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675)** (*Spesa obbligatoria*)	1.300.000 —
31	**Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (art. 3, lett. *B* e art. 50 del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e art. 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149)** (*Spesa obbligatoria*)	2.250.000 —
32	**Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio — Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc., e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione, nelle provincie ex-regime, degli atti in materia civile.** (*Spesa obbligatoria*)	17.800.000 —
		21.350.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI.	
33	**Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato**	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
34	Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle provincie ex-regime austro-ungarico ed alla esecuzione delle convenzioni conchiuse con gli Stati successori della Monarchia Austro-Ungarica in materia archivistica. (Indennità, premi di operosità a membri di Commissioni ed altre spese all'estero)	10.000 —
35	Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali in materia di inscrizione negli albi e di procedimenti disciplinari (Regio decreto 19 agosto 1932, n. 1297)	20.000 —
36	Spese per i servizi relativi agli Amministratori giudiziari ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595. (Spese per commissioni, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e spese diverse di segreteria)	*per memoria*
37	Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli Amministratori giudiziari (art. 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595)	*per memoria*
38	Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti ai sensi dell'art. 31 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595	*per memoria*
39	Premi di operosità e di rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie incaricato della compilazione delle schede e di quello comunque adibito al servizio dei casellari giudiziari presso le Regie procure, nonchè al personale addetto permanentemente al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia (art. 2 del Regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059)	*per memoria*
40	Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36)	180.000 —
41	Indennità di viaggio e di soggiorno e gettoni di presenza ai componenti della Commissione centrale incaricata dell'esame delle domande per la nomina a revisore dei conti (articolo 11 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e articolo 14 del Regio decreto 10 febbraio 1937, numero 228)	*per memoria*
42	Premi di operosità e di rendimento da corrispondere per prestazioni relative all'esame delle domande per la nomina a revisore dei conti (articolo 11 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e articolo 14 del Regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228)	*per memoria*
43	Spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dai Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765 e 15 dicembre 1936, n. 2276, e per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali	*per memoria*
		210.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.	
44	Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena — Stipendi, indennità, ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	12.500.000 —
45	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato; premi di economia e rendimento al personale salariato - Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale	81.000.000 —
46	Indennità di tramutamento e di missione; compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione; diarie a componenti di Commissioni e Consigli - Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di perfezionamento in diritto penitenziario e concorsi diversi - Spese per le scuole agenti di custodia e per il Museo criminale - Rimborso alle Ferrovie dello Stato per i trasporti in conto corrente	1.985.000 —
47	Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, contemplati nel Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti agli istituti medesimi; trasporto dei corpi di reato; provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari	70.000.000 —
48	Mantenimento e trasporto di minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione (art. 11 del Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 e art. 25 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835), nei riformatori giudiziari (art. 215 del codice penale), negli stabilimenti penali per i minorenni (art. 142 del Codice penale) e nei centri di rieducazione (art. 1 del citato Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404) esclusi quelli ospitati nei Centri di osservazione (art. 8 del Regio decreto-legge anzidetto) - Provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti per gli istituti medesimi; trasporto dei corpi di reato; rette a istituti privati per ricovero di rieducandi a spese dello Stato	14.000.000 —
49	Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena	14.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
50	Servizi delle bonifiche agrarie e delle relative industrie . .	4.000.000 —
51	Spese di riparazione, sistemazione ed adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena . . .	1.700.000 —
52	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena (*Spese fisse*)	470.000 —
		199.655.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
53	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (*Spese fisse*) . .	30.000 —
54	Retribuzione al personale avventizio	30.000 —
55	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio (*Spese fisse*)	10.000 —
		70.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.	
56	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli istituti di prevenzione e di pena	780.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
[illegible]

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	5.046.000 —
	Debito vitalizio	83.850.000 —
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria	216.070.000 —
	Spese di giustizia	21.350.000 —
	Spese per servizi speciali	210.000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	199.655.000 —
	Totale della categoria I - Parte ordinaria.	526.181.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	70.000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	780.000 —
	Totale della categoria I - Parte straordinaria.	850.000 —
	Totale Categoria I (ordinaria e straordinaria)	527.031.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie) . .	527.031.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	PARTE I. — ENTRATA.	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali	2.150.000 —
2	Proventi ordinari degli archivi - Diritti e tasse di archivio	5.080.000 —
3	Contributi e concorsi di Provincie e Comuni	31.638 —
4	Entrate e recuperi diversi:	
a)	Ritenute in conto entrata fondo sopravanzi	230.000 —
b)	Ritenute per assicurazioni obbligatorie	7.700 —
c)	Contributi alle spese dei concorsi per la nomina a notaro (articolo 36 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	*per memoria*
d)	Recuperi di quote di stipendio cedute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	65.000 —
e)	Aggio per contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato (articolo 21 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666)	40.000 —
f)	Quote di ammende e di oblazioni per contravvenzioni notarili - Entrate e recuperi diversi	140.000 —
	Totale delle entrate ordinarie	7.744.338 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
5	Proventi straordinari diversi:	
a)	Onorari prescritti	94.000 —
b)	Proventi vari	25.000 —
c)	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	*per memoria*
6	Prelevamento dai sopravanzi a pareggio del bilancio	1.439.700 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	1.558.700 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
7	Sopravanzi da reimpiegare	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie	1.558.700 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE SPESE	
8	Entrate di pertinenza dello Stato e di altri Enti:	
a)	Ritenute per l'Opera di previdenza	*per memoria*
b)	Ritenute per imposta di ricchezza mobile	470.000 —
c)	Ritenute per imposta complementare sul reddito	24.800 —
d)	Ritenute per addizionale due per cento alle imposte dirette erariali	9.900 —
e)	Ritenute pel fondo di garanzia	4.200 —
f)	Ritenute per tasse di bollo	4.900 —
g)	Ritenute eventuali	*per memoria*
9	Entrate di spettanza di terzi:	
a)	Onorari a notari cessati od ai loro eredi	320.000 —
b)	Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito, sequestrate o pignorate	60.000 —
c)	Contributi dei notari da versare alla Cassa nazionale del notariato (articolo 20 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666)	1.960.000 —
d)	Entrate diverse	615.000 —
		3.468.800 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	ARTICOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate ordinarie	7.744.338 —
	Totale del titolo I (entrate ordinarie)	7.744.338 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Proventi diversi	119.000 —
	Contributo dello Stato	*per memoria*
	Prelevamento dai sopravanzi a pareggio del bilancio	1.439.700 —
	Totale della categoria I (parte straordinaria)	1.558.700 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Sopravanzi da reimpiegare	*per memoria*
	Totale del titolo II (entrate straordinarie)	1.558.700 —
	Totale delle entrate (ordinarie e straordinarie)	9.303.038 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nella spesa	3.468.800 —
	Totale generale dell'entrata	12.771.838 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	ARTICOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Parte ordinaria	7.744.338 —
	Parte straordinaria	1.558.700 —
		9.303.038 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* (parte straordinaria)	*per memoria*
	Totale delle categorie I e II	9.303.038 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nella spesa	3.468.800 —
	Totale generale	12.771.838 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	PARTE II. — SPESA.	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
1	Spese patrimoniali:	
a	Locali e mobili	140.000 —
b)	Imposte e tasse	50.000 —
c)	Oneri patrimoniali	*per memoria*
2	Spese di amministrazione:	
a)	Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	5.789.158 —
b)	Personale - Pensioni	1.200.000 —
c)	Personale - Indennità temporanea mensile	120.000 —
d)	Personale - Indennità per una sola volta invece di pensione	80.000 —
e)	Sussidi	20.000 —
f)	Spese per la custodia e pulizia dei locali	125.000 —
g)	Locali in affitto	690.000 —
h)	Spese di ufficio	180.000 —
3	Concorsi e rimborsi allo Stato	120.300 —
4	Altre spese ordinarie:	
a)	Spese per il completamento, la regolarizzazione, il riordinamento e la conservazione delle schede dei notari cessati (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
b)	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione — Spese per ritiro di atti dei notari cessati	109.600 —
c)	Forniture di bollettari e di altri stampati a cura dell'Amministrazione centrale	60.000 —
d)	Ispezioni agli archivi da parte degli Ispettori del Ministero	6.580 —
e)	Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	30.000 —
f)	Contributi di assicurazione obbligatoria	15.400 —
g)	Rimborsi eventuali di tasse di concorsi notarili	10.000 —
h)	Spese dei concorsi per nomine a notaio (articolo 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	*per memoria*
i)	Spese casuali	6.000 —
l)	Anticipazione di quote di stipendio cedute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	65.000 —
m)	Altre spese ordinarie (rimborsi per eccedenze di versamenti; spese di liti e contrattuali, ed altre varie)	45.000 —
5	Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale adibito a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi medesimi	31.000 —
6	Fondo per le spese impreviste	150.000 —
	Totale delle spese ordinarie	9.223.038 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
7	Spese per il personale e diverse:	
a)	Personale straordinario	*per memoria*
b)	Spese straordinarie diverse (traslochi di archivi, ecc.)	80.000 —
		80.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
8	Reimpiego di sopravanzi	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie	80.000 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE	
9	Somme dovute allo Stato o ad altri Enti:	
a)	Ritenute per l'Opera di previdenza	*per memoria*
b)	Imposta di ricchezza mobile	470.000 —
c)	Imposta complementare sul reddito	24.800 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
d)	Addizionale 2 per cento alle imposte dirette erariali	9.900 —
e)	Ritenute per il Fondo di garanzia	4.200 —
f)	Ritenuta per tassa di bollo	4.900 —
g)	Ritenute eventuali	*per memoria*
10	Somme dovute a terzi:	
a)	Onorari a notari cessati o ai loro eredi	320.000 —
b)	Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito, sequestrate o pignorate	60.000 —
c)	Contributi alla Cassa nazionale del notariato in relazione ai versamenti a carico dei notari (articolo 20 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666)	1.960.000 —
d)	Somme dovute a diversi	615.000 —
	Totale delle gestioni speciali	3.468.800 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1949
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive	9.223.038 —
	Totale del titolo I (spese ordinarie)	9.223.038 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive	80.000 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	*per memoria*
	Totale del titolo II (spese straordinarie)	80.000 —
	Totale della spesa (ordinaria e straordinaria)	9.303.038 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	Partite che si compensano nelle entrate	3.468.800 —
	Totale generale delle spese	12.771.838 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	9.303.038 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	*per memoria*
	Totale	9.303.038 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	Partite che si compensano nelle entrate	3.468.800 —
	Totale generale	12.771.838 —
	RIEPILOGO	
	Entrate	12.771.838 —
	Spese	12.771.838 —
	Differenza	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *D*.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di Prevenzione e di Pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
1	Interessi sui fondi in deposito	16.500 —
2	Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, per condanna penale ed espulsi dal Corpo	5.000 —
3	Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti	32.000 —
		53.500 —
	Gestione massa generale del Corpo.	
4	Indennità di vestizione e ritenute varie mensili sulle paghe	708.000 —
5	Indennità cavallo agli agenti montati	4.000 —
6	Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario a sconto debiti di massa o per rifusione all'Erario	3.000 —
7	Rimborsi diretti da parte di agenti cessati dal servizio	2.000 —
		717.000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
8	Sopravvenienze attive eventuali a credito del Fondo profitti	2.000 —
	Gestione massa generale del Corpo.	
9	Sopravvenienze attive eventuali a credito del Fondo massa generale del Corpo	10.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
10	Estinzione di prestiti da parte degli agenti	650.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti	53.500 —
	Gestione massa generale del Corpo	717.000 —
	Totale delle entrate ordinarie	770.500 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti	2.000 —
	Gestione massa generale del Corpo	10.000 —
	Totale delle entrate straordinarie	12.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di prestiti da parte degli agenti	650.000 —
	Totale generale delle entrate	1.432.500 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	782.500 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	650.000 —
	Totale generale delle entrate	1.432.500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *E.*

Stato di previsione della spesa del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di Prevenzione e di Pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
1	Sussidi ad agenti, ex agenti, vedove e famiglie di ex agenti	40.000 —
2	Sussidi e borse di studio a figli di agenti	5.000 —
3	Saldo di crediti inesigibili di massa e mensa	500 —
4	Spese generali di amministrazione	1.600 —
5	Spese casuali	1.400 —
6	Fondo di riserva per le spese impreviste, nella gestione del fondo profitti	5.000 —
		53.500 —
	Gestione massa generale del Corpo.	
7	Acquisto di oggetti di vestiario, di corredo, di cavalli e di bardature	618.000 —
8	Restituzione fondi residui dei conti individuali chiusi per cessazione dal servizio degli agenti	49.000 —
9	Prelevamenti sul credito di massa, autorizzati a favore di agenti	32.000 —
10	Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale	500 —
11	Acquisto di libretti individuali di conto	500 —
12	Rimborso all'Erario di indennità di vestizione inerogate e versamenti di ricuperi su vestiari di agenti cessati dal servizio	11.000 —
13	Spese casuali	6.000 —
		717.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
14	Erogazioni straordinarie diverse sul fondo profitti . . .	2.000 —
	Gestione massa generale del Corpo.	
15	Occorrenze straordinarie diverse nella gestione della massa generale del Corpo	10.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
16	Concessione di prestiti agli agenti di custodia	650.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione fondo profitti	53.500 —
	Gestione massa generale del Corpo	717.000 —
	Totale delle spese ordinarie . . .	770.500 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione fondo profitti	2.000 —
	Gestione massa generale del Corpo	10.000 —
	Totale delle spese straordinarie . . .	12.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Concessione di prestiti agli agenti di custodia	650.000 —
	Totale generale delle spese . . .	1.432.500 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	782.500 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	650.000 —
	Totale generale delle spese . . .	1.432.500 —
	RIEPILOGO	
	Entrate	1.432.500 —
	Spese	1.432.500 —
	Differenza . . .	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 5 giugno 1939-XVII, n. 819.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, allegato al presente stato di previsione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*) . .	7.500.000 —
2	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato corporativo (*Spese fisse*)	1.215.000 —
3	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (*Spese fisse*)	5.810.000 —
4	Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto a' termini del Regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838	40.000 —
5	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	40.000 —
6	Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per commissioni, consigli e comitati e pel servizio dei gabinetti delle LL. EE. il Ministro ed i Sottosegretari di Stato	650.000 —
7	Fitto di locali e canoni d'acqua (*Spese fisse*)	170.000 —
8	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero - Miglioramento dei medesimi	25.000 —
9	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
10	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	2.500 —
11	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione delle Corporazioni (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		15.802.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	DEBITO VITALIZIO.	
13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	2.600.000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	5.000 —
15	Contributo all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, tubercolosi, e disoccupazione) e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		2.615.000 —
	INDUSTRIA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MINIERE.	
	Industria.	
16	Premi o medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali — Spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobigliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) pel servizio degli osservatori industriali di cui all'art. 16 del testo unico 8 gennaio 1928, n. 165 - Spese per la Commissione per le industrie chimiche - Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti pel marchio delle canne delle armi da fuoco portatili - Spese per il servizio d'informazioni e di vigilanza sui consorzi e sulle intese industriali	80.000 —
17	Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (articolo 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 10, comma 2°, del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542, e dell'art. 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie	2.100.000 —
18	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (art. 23 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662)	1.000.000 —
19	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107 e R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, convertito nella legge 20 gennaio 1938, n. 157)	1.650.000 —
		4.890.000 —
	Proprietà intellettuale.	
20	Spese di mano d'opera (cottimi e contributi di lavoro) per l'ufficio della proprietà intellettuale Spese per traduzioni, studi e lavori nell'interesse del servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	310.000 —
21	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	*per memoria*
22	Contributo alla Commissione centrale per l'esame delle invenzioni	17.000 —
		327.000 —
	Miniere.	
23	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari; acquisto e riparazioni di mobili, acquisto ed abbonamento a pubblicazioni scientifiche e periodiche	150.000 —
24	Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie	6.100.000 —
25	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (articolo 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636)	42.500 —
26	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica - Spese per l'ufficio geologico	100.000 —
		6.392.500 —
		11.609.500 —
	COMMERCIO.	
	Commercio interno.	
27	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno — Spese per informazioni commerciali — Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320	30.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
28	Spese per l'esecuzione del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contro le frodi nella preparazione del caffè torrefatto, nonchè per la esecuzione della legge 9 aprile 1931, n. 916, sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato . .	60.000 —
29	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative a termini del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499 - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro, istituite ai sensi del Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278	20.000 —
		110.000 —
	Servizi annonari.	
30	Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1609 e 5 settembre 1938, n. 1890, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904) - Spese per l'applicazione delle norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici (Regio decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1388)	200.000 —
31	Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (articolo 21 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904) (*Spesa d'ordine*) . . .	*per memoria*
		200.000 —
	UFFICI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI.	310.000 —
	Personale statale.	
32	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e Regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387) . .	7.200.000 —
33	Indennità, assegni, rimborsi di spesa per missioni e tramutamenti	500.000 —
34	Premi di operosità e rendimento	400.000 —
35	Sussidi al personale in attività di servizio od in quiescenza ed alle loro famiglie	150.000 —
36	Assegni di quiescenza	300.000 —
		8.550.000 —
	SERVIZIO METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI.	
37	**Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'art. 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. (*Spesa obbligatoria*) . . . .**	670.000 —
38	**Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici . . . .**	70.000 —
39	**Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi; compensi agli impiegati municipali ed agenti per prestazioni nell'interesse del servizio metrico . . . .**	200.000 —
40	**Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico . . . . . .**	150.000 —
41	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (*Spesa d'ordine*)	1.000 —
		1.091.000 —
	LAVORO ED ASSISTENZA.	
	Lavoro.	
42	**Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie - Copia delle sentenze e spese relative alle giurisdizioni ed alla giurisprudenza del lavoro . . . .**	24.000 —
43	**Concorso dello Stato al pagamento degli assegni familiari ai prestatori d'opera . . . .**	*per memoria*
44	**Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopolavoro (articolo 14, lettera *b*, del Regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) . . . .**	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
45	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2365, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 3 gennaio 1926, n. 20, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898: e 17 marzo 1927, n. 548, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1464)	250.000 —
		274.000 —
	Ispettorato corporativo.	
46	Spese e indennità varie per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato corporativo (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886)	280.000 —
47	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato corporativo (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886)	*per memoria*
48	Sussidi al personale dell'Ispettorato corporativo in attività di servizio o già appartenente all'Ispettorato stesso e relative famiglie (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886)	*per memoria*
		280.000 —
	PREVIDENZA SOCIALE ED ASSICURAZIONI PRIVATE.	554.000 —
49	Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (articolo 24 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	110.000 —
50	Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*)	75.000 —
51	Rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale della quota a carico dello Stato per gli assegni di puerperio (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1502, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 305) (*Spesa obbligatoria*)	4.500.000 —
		4.685.000 —
	Assicurazioni private.	
52	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (studi, contributi, inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	(articolo 42 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articolo 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 390, e articolo 44 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)	55.000 —
		55.000 —
		4.740.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
53	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte)	40.000 —
54	Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli Ispettori corporativi per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge: 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303 - Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate (*Spesa d'ordine*)	150.000 —
		190.000 —
	INDUSTRIA, COMBUSTIBILI LIQUIDI E MINIERE.	
	Industria.	
55	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali (Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 592)	7.808,80
56	Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Bolzano ai sensi del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 604	5.000.000 —
57	Contributo all'Ente nazionale della Moda in Torino (3ª delle cinque annualità di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1559, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 86)	2.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
58	Provvidenze a favore dell'industria serica per le campagne bacologiche del quinquennio 1937-1941 (articolo 10 del Regio decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, convertito nella legge 20 gennaio 1938, n. 157)	50.000.000 —
		57.007.808,80
	Combustibili liquidi.	
59	Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2544) . . .	159.500 —
60	Premi a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali (Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 690)	15.000.000 —
61	Spese per l'applicazione dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605 (legge 17 aprile 1925, numero 473), dell'articolo 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248 (legge 9 giugno 1927, n. 1128) e dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1939, n. 201 e spese per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di olii minerali e di loro derivati e per ricerche geologico-minerarie	12.700.000 —
62	Spese per favorire la lavorazione, col processo d'idrogenazione, degli olii minerali grezzi, nonchè degli olii provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche e bituminose e dei combustibili fossili nazionali (articolo 3 del Regio decreto-legge 11 maggio 1936, n. 959, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 241)	140.000.000 —
63	Spese (esclusi premi d'operosità e rendimento al personale) per il funzionamento dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi di cui al Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 387	100.000 —
		167.959.500 —
	Miniere.	
64	Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti, nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere (articolo 6 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, modificato dall'art. 3 del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272 ed articolo 1 del Regio decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 100, convertito nella legge 5 dicembre 1932, n. 1638)	5.500.000 —
65	Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione della industria marmifera carrarese (art. 1 del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1454, convertito nella legge 11 aprile 1932, n. 415)	1.000.000 —
66	Sovvenzione per l'impianto termico di Mosio (decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454)	337.000 —
67	Contributo dello Stato all'Azienda carboni italiani (A.C.A.I.) ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190 (5ª delle dieci annualità)	3.000.000 —
68	Contributo dello Stato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) (articolo 3 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, ed articolo 1 del Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2062, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 471), (5ª delle dieci rate)	3.000.000 —
69	Contributi integrativi del prezzo del minerale di zinco esportato da corrispondersi ai coltivatori di miniere di zinco e di miniere di piombo e zinco nel Regno a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780 . .	*per memoria*
		12.837.000 —
		237.804.308,80
	COMMERCIO.	
	Commercio interno.	
70	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria (*Spesa d'ordine*)	4.396 —
71	Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
		4.396 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	15.802.500 —
	Debito vitalizio	2.615.000 —
	Industria, proprietà intellettuale e miniere	11.609.500 —
	Commercio	310.000 —
	Uffici provinciali delle Corporazioni	8.550.000 —
	Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi	1.091.000 —
	Lavoro ed assistenza	554.000 —
	Previdenza sociale ed assicurazioni private	4.740.000 —
	Totale della Categoria I. — Parte ordinaria	45.272.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	190.000 —
	Industria, combustibili liquidi e miniere	237.804.308,80
	Commercio	4.396 —
	Totale della Categoria I della parte straordinaria	237.998.704,80
	Totale generale della Categoria I. — Spese effettive	283.270.704,80
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	283.270.704,80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Stato di previsione dell'entrata del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Quota dei contributi sindacali obbligatori spettante allo Stato per il funzionamento degli organi corporativi (articoli 26 e 43, ultimo comma, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 e art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 856)	25.000.000 —
2	Interessi attivi sulle somme depositate in conto corrente postale	175.000 —
3	Interessi sui titoli provenienti dagli investimenti degli avanzi di bilancio	*per memoria*
4	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli inscritti nella parte ordinaria delle spese effettive	*per memoria*
5	Introiti per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro (Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251)	50.000 —
		25.225.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
6	Entrate eventuali diverse	*per memoria*
7	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli inscritti nella parte straordinaria delle spese effettive	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
8	Prelevamenti dagli avanzi di gestione ai sensi degli articoli 9 e 16 delle norme per l'Amministrazione del Fondo speciale delle Corporazioni (decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
9	Quota dei contributi sindacali obbligatori da impiegare in spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, l'assistenza dei produttori italiani all'estero e, in genere, in spese per l'assistenza di interesse nazionale, nonchè in contributi a favore delle opere nazionali Dopolavoro, Maternità ed Infanzia, della Gioventù italiana del Littorio, del Patronato nazionale e della Croce Rossa italiana (legge 18 giugno 1931, n. 856, e Regio decreto 22 settembre 1932, n. 1367)	42.000.000 —
10	Quote di concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento degli Uffici di collocamento dei lavoratori (articolo 14 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, numero 1934)	20.000.000 —
11	Contributi versati dalle Confederazioni per il funzionamento delle Commissioni Provinciali istituite per l'esame degli atti relativi all'accertamento dei contributi sindacali obbligatori e la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 112 del Regio decreto 1° dicembre 1930, n. 1644)	*per memoria*
12	Interessi attivi sui titoli provenienti dall'investimento della quota del patrimonio della soppressa Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinata a spese per i servizi dell'Ispettorato corporativo (articolo 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1932) . . .	86.805 —
		62.086.805 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	25.225.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	*per memoria*
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	*per memoria*
	Totale del Titolo II. — Entrate straordinarie. . . .	—
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	62.086.805 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Parte ordinaria	25.225.000 —
	Parte straordinaria	—
	Totale della Categoria I. — Entrate effettive . .	25.225.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	62.086.805 —
	Totale generale dell'entrata . .	87.311.805 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Stato di previsione della spesa del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER GLI ORGANI CORPORATIVI CENTRALI.	
1	Spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale delle Corporazioni istituito con legge 20 marzo 1930, n. 206 e rimborso delle spese di viaggio ai membri (articolo 26 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908)	380.000 —
2	Spese per indennità e per il funzionamento della Segreteria del Consiglio Nazionale delle Corporazioni (articolo 4 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927)	100.000 —
3	Spese per il funzionamento delle Corporazioni e dei Comitati tecnici e consultivi istituiti a norma della legge 5 febbraio 1934, n. 163, del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 234, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1017, e del decreto del Capo del Governo 4 gennaio 1938	500.000 —
4	Spese per il funzionamento delle Commissioni per lo studio di determinati problemi sull'Ordinamento Corporativo (articoli 1 e 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401 e decreto 31 dicembre 1927 del Capo del Governo)	80.000 —
5	Spese per il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927; indennità, diarie ed altre competenze spettanti ai componenti ed al segretario	60.000 —
6	Spese relative alle funzioni già attribuite all'Osservatorio Corporativo e demandate alla competenza di altri servizi del Ministero (articolo 3 del decreto del Capo del Governo 19 maggio 1927 e determinazione ministeriale del 27 luglio 1932)	100.000 —
		1.220.000 —
	SPESE PER LA PROPAGANDA E PER LA CULTURA CORPORATIVA.	
7	Spesa per la propaganda scientifica e popolare dell'ordinamento corporativo (articolo 1, n. 4, del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	350.000 —
8	Contributi ad istituti, università e centri fascisti di cultura corporativa	630.000 —
9	Stampa ed acquisto di pubblicazioni da distribuire per la propaganda corporativa - Contributi ed abbonamenti	250.000 —
10	Spese relative al funzionamento delle scuole istituite per la preparazione di coloro che disimpegnano funzioni direttive nelle associazioni professionali (articolo 1, n. 3, del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	200.000 —
11	Spese per le pubblicazioni periodiche	300.000 —
		1.730.000 —
	SPESE PER L'ASSISTENZA ECONOMICO-SOCIALE.	
12	Spese per incoraggiare e per sussidiare tutte le iniziative intese a coordinare e meglio organizzare la produzione (articolo 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	400.000 —
13	Contributi e sussidi ad iniziative intese al perfezionamento della cultura e dell'arte nazionale	150.000 —
14	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali	700.000 —
15	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere commerciale e di disciplina corporativa del commercio interno	100.000 —
16	Spese per incoraggiamento e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria, e per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale	250.000 —
17	Spese per la raccolta degli usi commerciali	110.000 —
18	Somma da versare al Tesoro dello Stato per concorso nella spesa per l'assistenza dei produttori italiani all'estero	3.300.000 —
19	Spese per la stampa e la prima distribuzione del libretto professionale di lavoro	1.600.000 —
		6.610.000 —
	SPESE PER LA VIGILANZA.	
20	Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera	100.000 —
21	Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563	250.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
22	**Competenze ai curatori speciali di cui all'articolo 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563**	*per memoria*
23	**Indennità per intervento alle adunanze della Giunta provinciale amministrativa ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato ed indennità di viaggio e di soggiorno a coloro che risiedono fuori del capoluogo della provincia (articolo 31 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130)**	*per memoria*
		350.000 —
	SPESE DI AMMINISTRAZIONE E GENERALI.	
24	**Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi corporativi**	1.154.000 —
25	**Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi**	200.000 —
26	**Retribuzioni ed altri assegni dovuti al personale non di ruolo (escluso i premi di operosità e di rendimento)**	1.630.000 —
27	**Compensi ai funzionari di prefettura e di altre Amministrazioni incaricati di servizi dipendenti dal Ministero delle corporazioni**	402.000 —
28	**Spese di ufficio per il Ministero e per gli organi corporativi centrali e locali**	1.250.000 —
29	**Spese per stampa ed acquisto di moduli e registri ad uso del Ministero**	500.000 —
30	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	80.000 —
31	**Spese telefoniche**	150.000 —
32	**Sussidi al personale addetto al Ministero o che abbia già fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle relative famiglie**	400.000 —
33	**Spese casuali**	350.000 —
34	Spese per la biblioteca — Acquisto di opere, libri e pubblicazioni — Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	150.000 —
35	**Compensi per traduzioni**	80.000 —
36	**Fondo per sopperire alle assegnazioni deficienti del bilancio e per le spese impreviste (articolo 9, lettera *B*, del decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931)**	800.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
37	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
38	Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	100.000 —
39	Manutenzione, adattamento e miglioramento del fabbricato adibito a sede del Ministero — Pulizia e canoni d'acqua	600.000 —
		7.846.000 —
	RIMBORSI E CONCORSI.	
40	Rimborso all'Erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per medaglie di presenza, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute a norma dell'articolo 23 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ai cittadini esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro	*per memoria*
41	Rimborso all'Erario della spesa per stipendi ed assegni fissi al personale dei ruoli speciali delle corporazioni (articolo 39 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908); della maggiore spesa di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 835, modificato dall'articolo 10 del Regio decreto 17 luglio 1931, n. 1086; della spesa di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 634, nonchè della maggiore spesa di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1711, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 192	1.140.000 —
42	Contributo per i servizi dell'Ispettorato corporativo, previsto dall'articolo 5-*bis* della legge 16 giugno 1932, n. 886	1.800.000 —
43	Contributo all'Ispettorato Corporativo per il servizio di vigilanza sugli uffici di collocamento dei lavoratori (articolo 17 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934)	*per memoria*
44	Concorso nella spesa per la Magistratura del lavoro (articolo 3 della legge 4 giugno 1934, n. 890)	700.000 —
45	Somma da versare all'Erario a titolo di concorso nella spesa relativa ai servizi del commercio estero	1.350.000 —
46	**Somma da versare all'Erario per il conferimento delle borse di studio istituite a favore degli studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche (Regio decreto-legge 15 marzo 1937, n. 1113)**	140.000 —
		5.130.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
47	Contributo a favore dell'Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» in Milano	300.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Investimento degli avanzi di gestione.	
48	Investimento dell'avanzo di bilancio a termini degli articoli 9 e 16 delle norme per l'Amministrazione del Fondo speciale (decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931)	2.039.000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
49	Spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, l'assistenza dei produttori italiani all'estero e, in genere, per l'assistenza di interesse nazionale — Contributi a favore delle Opere nazionali Dopolavoro, Maternità ed Infanzia, della Gioventù italiana del Littorio, del Patronato nazionale e della Croce Rossa italiana (legge 18 giugno 1931, n. 856, e Regio decreto 22 settembre 1932, n. 1367)	42.000.000 —
50	Spese per la istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento dei lavoratori (articolo 14 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934)	20.000.000 —
51	Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite per l'esame degli atti relativi agli accertamenti dei contributi sindacali obbligatori e per la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 92 del Regio decreto 27 luglio 1928, numero 1802)	*per memoria*
52	Erogazione degli interessi maturati sui titoli provenienti dall'investimento della quota della soppressa Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro destinata a spese per i servizi dell'Ispettorato corporativo (articolo 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1932)	86.805 —
		62.086.805 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per gli organi corporativi centrali	1.220.000 —
	Spese per la propaganda e per la cultura corporativa	1.730.000 —
	Spese per l'assistenza economico-sociale	6.610.000 —
	Spese per la vigilanza	350.000 —
	Spese di amministrazione e generali	7.846.000 —
	Rimborsi e concorsi	5.130.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	22.886.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	300.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Investimento degli avanzi di gestione	2.039.000 —
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	2.339.000 —
	Totale delle spese reali. — Ordinarie e straordinarie	25.225.000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	62.086.805 —
	Totale generale	87.311.805 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive:*	
	Parte ordinaria	22.886.000 —
	Parte straordinaria	300.000 —
	Totale della Categoria I. — Spese effettive	23.186.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	2.039.000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	62.086.805 —
	Totale generale della spesa	87.311.805 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 5 giugno 1939-XVII, n. 820.
Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È autorizzata per l'esercizio 1939-40 l'assegnazione straordinaria di L. 15.000.000 per lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative.

Art. 3.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1939-40 — quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 4.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro per la guerra di conservare fra i residui i fondi disponibili al 30 giugno 1939-XVII, per provvedere nell'esercizio 1939-40 alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'Esercito.

Art. 5.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1939-40 è stabilito in quattromila.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare senza assegni durante l'esercizio 1939-40, ai fini dell'avanzamento, previsto dall'art. 68, secondo capoverso, del decreto Ministeriale 6 luglio 1934-XII, concernente le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, è stabilito in duemiladuecento.

Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 134, è stabilito, per l'esercizio 1939-40, in quattromila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero — Personale civile di ruolo — Stipendi ed assegni fissi	8.863.600 —
2	Ministero e Corpo di Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	9.498.000 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	5.346.000 —
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	62.200 —
5	Indennità di missione e di tramutamento per servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato maggiore	215.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione della guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato	809.000 —
7	Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	72.000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie	1.000.000 —
10	Spese casuali	105.000 —
11	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		26.170.800 —
	DEBITO VITALIZIO.	
13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	287.947.000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pen-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	sioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473; e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923-II (*Spesa obbligatoria*)	250.000 —
15	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*)	250.000 —
16	Pensioni dell'Ordine Militare di Savoia - Decorati in congedo e loro eredi; bandiere decorate comprese nel ruolo dei cavalieri; spese di ufficio del Consiglio dell'Ordine. (*Spese fisse*).	600.000 —
		289.047.000 —
	SPESE PER L'ESERCITO ESCLUSE QUELLE PER I CARABINIERI REALI.	
17	Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari — Stipendi ed assegni fissi	524.466.000 —
18	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, l'Ufficio speciale combustibili liquidi ed in servizio quali osservatori industriali	10.327.000 —
19	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti — Stipendi ed assegni fissi	41.000.000 —
20	Personali civili non di ruolo (escluso quello salariato) - Retribuzioni - Regio decreto-legge 4 febbraio 1937XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108	70.000 —
21	Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento.	245.341.000 —
22	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero — Spese per la propaganda per arruolamento di volontari	500.000 —
23	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, nei viaggi e servizi isolati — Spese di viaggio dei parenti indigenti dei militari gravemente ammalati e dichiarati in pericolo di vita — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per indennità e per servizi all'estero — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti — Indennità eventuali agli istruttori di scherma e di educazione fisica della Gioventù Italiana del Littorio in servizio presso enti del Regio esercito — Indennità di equipaggiamento e di carattere coloniale alle forze appartenenti alle unità Libiche	84.510.000 —
24	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e conti correnti postali, assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; sovvenzioni a circoli militari reggimentali e di presidio ed istituzioni analoghe — Spese per riviste e cerimonie di carattere militare — Reintegrazione al Fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'Esercito	23.070.000 —
25	Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali, dei militari di truppa e degli allievi degli Istituti, Accademie e Scuole militari e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei Corpi compresi i materiali di cucina — Lavatura oggetti di corredo ritirati ai congedanti — Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello — Spesa per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	173.315.000 —
26	Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva — Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	310.100.000 —
27	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; bucato degli effetti letterecci; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai Comuni	44.100.000 —
28	Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabili-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	menti sanitari militari: spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non militari, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari — Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	17.630.000 —
29	Servizi di rimonta — Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina — Spese per i centri rifornimento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame — Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i centri — Spese per rivista e precettazione quadrupedi — Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio . . .	21.000.000 —
30	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; spese per la fabbricazione di mangimi concentrati; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	71.320.000 —
31	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori aventi diretta attinenza con l'addestramento tecnico dei reparti durante le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali - Spese per il normale servizio della cinemateca; spese per addestramento al volo di ufficiali e per corsi di osservazione aerea	31.700.000 —
32	Spese di addestramento al tiro della Milizia controaerei e per addestramento e intervento di unità Camicie nere ai campi d'arma ed alle esercitazioni di copertura	5.000.000 —
33	Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole militari, Scuole allievi ufficiali, allievi sottufficiali e Scuole miste — Assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento didattico e scientifico; gite e campagne degli allievi — Spese varie di propaganda per le ammissioni alle Scuole.	9.873.000 —
34	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali — Sovvenzioni e contributi a istituti e commissioni estranei all'Amministrazione militare per studi e ricerche di carattere scientifico	1.840.000 —
35	Istituto geografico militare — Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per stampa di pubblicazioni e monografie di carattere militare; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	4.000.000 —
36	Servizi di Stato Maggiore: spese postali, telegrafiche e telefoniche; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, di manifesti e di cartoline; acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione, spese per l'acquisto di carte topografiche estere . . .	6.170.000 —
37	Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi, bardature, macchinari e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; musei e biblioteche di artiglieria, indennità di trasferta per i servizi del materiale di artiglieria	137.131.000 —
38	Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per i reggimenti, le officine e gli uffici lavori del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari, contributi e premi per l'incremento della colombicoltura nazionale, rifornimento dei materiali per le esercitazioni delle varie armi; istruzioni pratiche del genio, funzionamento del servizio specialisti del genio; corsi radiotelegrafisti per giovani fascisti; materiali per l'esercizio della rete nazionale radiotelegrafica fissa del Regio esercito; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare	37.000.000 —
39	Servizi del genio — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei ricoveri, ecc., delle reti telegrafiche e telefoniche militari; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopraindicati —	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	Spese per illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali — Spese relative alla tumulazione di militari morti durante il servizio e spese relative alla conservazione delle zone sacre di guerra e del cimitero italiano in Crimea	70.744.000 —
40	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici; premi agli ufficiali dei servizi tecnici di cui al Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 745.	92.700.000 —
41	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche - Spese per materiale di addestramento e di consumo delle unità chimiche, e per manutenzione dei mezzi tecnici di dotazione; spese per esercitazioni, spese per manutenzione materiale di addestramento in distribuzione agli enti del Regio esercito; spese per indennità di trasferta dipendenti da esigenze del servizio chimico; premi agli ufficiali dei servizi tecnici ed al personale tecnico civile dei chimici di cui al Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 745. . .	4.640.000 —
42	Servizio chimico militare - Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione dei mezzi protettivi per il personale civile e militare dipendente dal Ministero della guerra - Acquisto di mezzi protettivi per conto di altre Amministrazioni statali (legge 6 aprile 1933-XI, n. 284 e Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2201)	4.000.000 —
43	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473) - Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 13 maggio 1929-VII, n. 928) (*Spesa obbligatoria*)	1.390.000 —
44	Spese per il Dopolavoro, per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra e per le maestranze militari .	167.200 —
45	Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	100.000.000 —
46	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a Comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; indennità ai funzionari de-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	gli uffici tecnici di finanza incaricati di accertare la congruità dei canoni di affitto — Provvista d'acqua potabile (*Spese fisse*)	18.500.000 —
47	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari e mobiliari e alle persone causati in servizio per circostanze di forza maggiore, in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'Amministrazione — Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (*Spesa obbligatoria*) . . .	4.000.000 —
48	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito — Impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi e spese diverse; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni — Contributi, sussidi e premi ad enti ed istituzioni di educazione fisica	1.320.000 —
49	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie — Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	965.000 —
50	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*) . .	200.000 —
51	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 39 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263)	*per memoria*
		2.098.089.200 —
	SPESE PER L'ARMA DEI CARABINIERI REALI.	
52	Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi . .	33.878.000 —
53	Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	329.935.000 —
54	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per indennità e per servizi all'estero — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna	15.303.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
55	Carabinieri Reali — Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi e dei materiali per le musiche	21.560.000 —
56	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; paghe operai; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti; spese per l'assistenza morale al carabiniere; spese per rimonta, indennità di prima provvista bardature, indennità per perdita cavalli di servizio, spese per foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, materiali del genio, lavori mantenimento fabbricati; spese per il servizio chimico militare, manutenzione maschere antigas, spese di funzionamento della scuola centrale carabinieri Reali; educazione fisica e sportiva; addestramento e campi d'arma — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi dei carabinieri	19.612.000 —
57	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, spese per l'assicurazione contro i danni verso i terzi e contro gli incendi delle autovetture date in uso agli ufficiali dei carabinieri Reali	3.000.000 —
		423.288.000 —
	FONDO A DISPOSIZIONE.	
58	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	30.000.000 —
	SPESE DIVERSE.	
59	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*
60	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (articolo 11 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1184)	*per memoria*
61	Difesa e protezione controaerea. - Provvista, manutenzione e trasporto dei materiali di dotazione dei reparti di mobilitazione, e di consumo occorrenti per la milizia controaerei; provvista e manutenzione straordinaria dei locali per comandi e magazzini; impianto e manutenzione delle reti di	

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	avvistamento; esperimenti di difesa e di parziale mobilitazione ed esercitazioni di carattere eccezionale (art. 22 Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1888) — Spese per il funzionamento del Comitato centrale interministeriale e dei comitati provinciali di protezione antiaerea; contributo per l'Unione nazionale protezione antiaerea. (Regio decreto 30 agosto 1934-XII, n. 1539 e Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1629)	20.000.000 —
		20.000.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
62	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047)	1.000.000 —
63	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047)	3.200.000 —
		4.200.000 —
	SPESE PER L'ESERCITO.	
64	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative	*per memoria*
65	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative	15.000.000 —
66	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	225.000 —
67	Spese per il rafforzamento dell'efficienza bellica dell'esercito (2ª delle 10 rate)	500.000.000 —
		515.225.000 —
	SPESE PER COSTRUZIONI VARIE PER USI MILITARI.	
68	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	21.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.	
69	Anticipazioni ai corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928-VII, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3049)	20.000.000 —
	ANTICIPAZIONI VARIE	
70	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263)	1.500.000 —
		21.500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	26.170.800 —
	Debito vitalizio	289.047.000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	2.008.089.200 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	423.288.000 —
	Fondo a disposizione	30.000.000 —
	Spese diverse	20.000.000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	2.886.595.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	4.200.000 —
	Spese per l'esercito	515.225.000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari	21.000 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	519.446.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano con l'entrata	20.000.000 —
	Anticipazioni varie	1.500.000 —
	Totale della categoria II — Movimento di capitali	21.500.000 —
	Totale del titolo II — (Parte straordinaria)	540.946.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	3.427.541.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	3.406.041.000 —
	CATEGORIA II — Movimento di capitali	21.500.000 —
	Totale	3.427.541.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1939-40 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 58.

Capitolo n. 17. — Ufficiali del Regio esercito, ecc. - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 19. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 21. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 22. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.

Capitolo n. 23. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.

Capitolo n. 24. — Spese generali dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

Capitolo n. 25. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 26. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

Capitolo n. 27. — Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.

Capitolo n. 28. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.

Capitolo n. 29. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.

Capitolo n. 30. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc., razioni foraggio in contanti, ecc.

Capitolo n. 31. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

Capitolo n. 32. — Spese di addestramento al tiro, ecc.

Capitolo n. 33. — Spese pel funzionamento degli istituti, accademie, ecc.

Capitolo n. 35. — Istituto geografico militare - Spese per costruzione, ecc.

Capitolo n. 36. — Servizi di Stato Maggiore: spese postali, ecc.

Capitolo n. 37. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

Capitolo n. 38. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, ecc.

Capitolo n. 39. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

Capitolo n. 40. — Servizi automobilisti - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Capitolo n. 41. — Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimento, ecc.

Capitolo n. 42. — Servizio chimico militare - Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione mezzi protettivi, ecc.

Capitolo n. 45. — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

Capitolo n. 46. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.

Capitolo n. 51. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 53. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 54. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.

Capitolo n. 55. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 56. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.

Capitolo n. 57. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, ecc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Elenco dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1939-40 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1939, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Capitolo n. 25. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.

Capitolo n. 26. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

Capitolo n. 27. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.

Capitolo n. 28. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.

Capitolo n. 30. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.

Capitolo n. 37. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.

Capitolo n. 38. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

Capitolo n. 39. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.

Capitolo n. 40. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Capitolo n. 55. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 30 gennaio 1939-XVII.
Trasferimento in proprietà all'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie di alcuni immobili siti nel comune di Tarvisio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, concernente agevolazioni a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie;

Veduta la domanda presentata dall'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, in data 10 ottobre 1938-XVI, per ottenere il trasferimento in sua proprietà dei terreni posti in comune di Tarvisio, appartenenti alla Comunità di Dreulach e Goriach, oppure Alpe di Dreulach e Goriach, estesi complessivamente ettari 73.48.21;

Sentito il parere espresso dal Collegio centrale arbitrale costituito in conformità delle norme contenute nell'art. 11 del decreto-legge citato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono trasferiti in proprietà dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie gli immobili siti nel comune amministrativo di Tarvisio, censuario di Coccau, appartenenti alla Comunità di Dreulach e Goriach, oppure Alpe di Dreulach e Goriach, riportati in catasto con i seguenti dati: P.T. 64 p.t. 629/1, 629/2, 630/1, 630/3, 633.

Art. 2.

L'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie depositerà alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 40.000, da esso offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV numero 82.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato e notificato in conformità delle norme contenute nell'art. 4 del decreto-legge citato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1939-XVII
Registro 3 *Ministero agricoltura e foreste, foglio* 334. — BETTAZZI

(1155)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 10 giugno 1939-XVII.
Classificazione degli ospedali dipendenti dal Pio istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 6, 9 e 91 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Considerati gli elementi ed i dati forniti dal presidente del Pio istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, per ottenere la classifica dei dipendenti ospedali, ai sensi degli articoli 9 e 91 del succitato decreto;

Vista la relazione dell'Ufficio d'igiene e sanità del Governatorato di Roma circa gli Ospedali suindicati;

Tenuto conto della media giornaliera delle degenze e dei reparti di specialità prescritti dal succitato art. 6;

Decreta:

Art. 1.

Gli Ospedali:

1) Policlinico « Umberto I »;
2) Littorio;
3) S. Spirito in Sassia;
4) Arcispedale del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum presso S. Giovanni in Laterano ed annesso Ospizio « Umberto I », dipendenti dal Pio istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, sono classificati ospedali di 1ª categoria ai sensi e per gli effetti del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Art. 2.

L'Ospedale « S. Giacomo in Augusta » dipendente dal medesimo Pio istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma è classificato ospedale di 2ª categoria ai sensi e per gli effetti del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2696)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 aprile 1939-XVII.
Autorizzazione all'Opera nazionale combattenti alla occupazione provvisoria di alcuni immobili siti nel Bacino del Volturno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 2 giugno 1939-XVII, n. 16839;

Veduto il proprio « nulla-osta » concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;

Ritenuta la urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del Bacino del Volturno, di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
				Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
1	Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola per 3/4 e Cavaliere Rosa per 1/4, livellari al comune di Castelvolturno	Castelvolturno	39	70		7	12	90
2	Coppola Concetta fu Ambrogio e Russo Anna fu Sebastiano, maritata Russo, livellarie al comune di Castevolturno	»	39	36		3	64	70
3	Papararo Lucia fu Raffaele, livellaria al comune di Castelvolturno	»	39	81		0	65	60
4	Di Lorenzo Rosa, livellaria al comune di Castelvolturno	»	39	53		0	35	60
5	Pontera Maria di Domenico, maritata Russo, livellaria al comune di Castelvolturno	»	39	13	d	1	76	90
6	Boccone Giuseppe fu Alfonso, livellario al comune di Castelvolturno	»	39	78		1	80	50
7	Gravante Maddalena fu Antimo, livellaria al comune di Castelvolturno	»	39	13	h	0	46	60
				51		0	04	20
	Totale . . .					0	50	80
8	Migliaccio Oreste, livellario al comune di Castelvolturno	»	39	63		0	28	90
9	Boccone Elisabetta fu Luigi, Campanella Elisabetta fu Giacomo maritata Traettino, De Maro Maria-Iacoba fu Paolo, Noviello Arturo e Giuseppe fratelli fu Carmine, Papararo Letizia fu Carmine maritata Parente, Papararo Maria-Giuseppa vedova Zippo, Traetto Rosa fu Domenico maritata Di Stasio, Villano Giuliano fu Domenico e Zippo Felicia fu Salvatore, livellari al comune di Castelvolturno	»	39	44		12	81	70
10	Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, usufruttuario e figli nascituri proprietari, livellari al comune di Castelvolturno	»	39	8		1	40	10
				13	a	17	77	00
				13	f	0	42	90
				13	m	10	22	50
				13	q	2	25	20
				13	t	1	81	60
				35		11	66	60
				41		1	87	30
				43		0	90	20
				45		2	40	00
				48		3	61	00
				52		6	59	50
				58		4	71	80
				62		6	96	00
				65		1	84	40
				67		0	58	10
				71		12	93	00
				73		4	52	80
				75		10	77	50
				84		1	08	90
			44	2	a	4	41	90
				2	c	7	47	80

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	N. di mappa Princ.	N. di mappa Sub.	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
	(Segue) Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, usufruttuario e figli nascituri proprietari, livellari al comune di Castelvolturno.	Castelvolturno	44	2 2 2 2	e q r t	0 1 16 12	72 78 39 59	10 30 10 80
	Totale . . .					147	75	40
11	Grieco Maria maritata De Concilis, Assunta maritata Paolo, Rocco, Agostino fratelli e sorelle fu Nicola per 4/5 e Grieco Teresa, Nicola, Maria e Francesco fratelli e sorelle fu Tommaso per 1/5 e Zargnoli Maria, Carmela vedova Grieco, usufruttuaria in parte	»	39	40		3	21	40
12	Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, Traetto Rosa fu Domenico maritata Di Stasio e Zippo Felicia fu Salvatore, livellari al comune di Castelvolturno	»	39	61		3	07	20
13	Migliaccio Oreste, Sapio Antonio, Rocco, Castrese, Armando, Maria-Grazia ed Immacolata fratelli e sorelle di Francesco e Russo Cristina di Damiano, proprietari e Sapio Francesco fu Antonio, usufruttario in parte, livellari al comune di Castelvolturno	»	39	55		3	84	30
14	Pennacchio Maria-Grazia fu Domenico, livellaria al comune di Castelvolturno	»	39	74		1	75	70
15	Capitelli Alfonso fu Gaetano, usufruttuario e figlio Gaetano ed altri figli nascituri proprietari	»	39	131		1	81	00
16	Villano Carolina fu Andrea, livellaria al comune di Castelvolturno	»	39	13	s	0	52	40
17	Russo Carolina fu Giuseppe maritata Noviello, livellaria al comune di Castelvolturno	»	39	59		1	21	01
18	Migliaccio Oreste fu Pasquale, Russo Carolina fu Giuseppe maritata Noviello, Simeone Nicola, Pasquale, Laura, Elisabetta e Teodosia fratelli e sorelle fu Giovanni, livellari al comune di Castelvolturno	»	39	13	p	3	78	60
19	Bosco Orsolina, Giulia e Giacinto, fratello e sorelle di Manfredi, proprietari e Bosco Manfredi fu Giacinto, usufruttuario in parte, livellari al comune di Castelvolturno	»	39 32 32	13 59 71	n	1 0 0	81 67 71	10 54 27
	Totale . . .					3	19	91
20	Traettino Antonio fu Giovanni, livellario al comune di Castelvolturno	»	25 39 39	11 13 79	 u 	0 1 0	88 73 24	23 35 00
	Totale . . .					2	85	58

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
				Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
21	Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno	Castelvolturno	39	11		0	37	70
				12		0	32	90
				13	b	0	05	00
				13	o	0	52	70
				13	g	3	76	10
				13	e	1	12	00
				13	i	1	49	70
				13	o	0	07	90
				13	r	10	25	90
				37		3	56	50
				38		1	77	10
				39		6	34	13
				42		1	39	40
				46		0	57	90
				47		7	07	60
				49		0	37	10
				50		0	08	00
				54		0	27	90
				56		0	08	20
				57		2	64	40
				60		0	03	10
				66		26	52	46
				68		1	79	40
				69		1	80	30
				72		6	29	30
				76		1	78	90
				77		3	55	20
				80		0	39	70
				82		1	79	90
				83		0	56	10
			29	5		0	31	51
				25		0	67	10
			30	14		0	67	90
				22		0	65	99
				47		0	72	28
				76		0	65	30
				94		0	84	55
			38	28		1	66	11
			43	2		0	64	33
			44	2	b	3	11	50
				2	f	1	36	10
				2	g	0	28	80
				2	i	1	76	10
				2	m	5	34	50
				2	o	1	74	30
				2	u	2	34	43
				2	v	12	13	10
				2	z	0	35	50
				2	ab	5	31	90
				25	a	0	20	00
	Totale . . .					127	53	79
22	Comune di Cancello-Arnone	Cancello Arnone	8	6		1	19	67
			47	2		0	80	45
				3		0	32	80
				4		1	03	15
	Totale . . .					3	36	07
23	Simeone Nicola, Pasquale, Laura, Elisabetta e Teodosia fratelli e sorelle fu Giovanni, livellari al comune di Castelvolturno	Castelvolturno	32	41		0	70	10
			39	64		1	74	70
	Totale . . .					2	44	80

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato R. decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 4 giugno 1939-XVII

MUSSOLINI

(2604)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1939-XVII.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di capitali crescenti per un determinato periodo di tempo, pagabili immediatamente in caso di morte dell'assicurato, e di capitali pagabili ad epoche prestabilite in caso di vita dell'assicurato stesso.

Roma, addì 13 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(2698)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1939-XVII.

Varianti alle norme tecniche per l'esportazione delle susine.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1938-XVI, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle susine;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle susine.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

REQUISITI QUALITATIVI.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, commercialmente maturi, esenti da lesioni e screpolature non cicatrizzate, da sostanze estranee o altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità o in modo notevole l'aspetto.

I frutti devono essere sufficientemente consistenti per giungere in buono stato sul mercato di destinazione.

Non è ammessa l'esportazione di susine conservate in frigorifero che abbiano subìto alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche e di resistenza.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, sentite le organizzazioni sindacali interessate, stabilirà ogni anno la data d'inizio dell'esportazione dalle varie zone di produzione.

Art. 3.

QUALIFICHE DI SELEZIONE

Devono essere distinti con la qualifica « extra », salvo quanto stabilito al secondo comma dell'art. 4, i frutti che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino ben coloriti in rapporto alle caratteristiche della varietà, con sufficiente pruina per le varietà che la comportino ed immuni da difetti che ne pregiudichino sensibilmente l'aspetto.

Devono essere esportati senza alcuna qualifica i frutti che, pur possedendo i requisiti minimi di cui all'art. 2, non possono essere qualificati « extra ».

Art. 4.

CATEGORIE DI CALIBRAZIONE

E' vietata l'esportazione dei frutti di circonferenza inferiore a cm. 8, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

Dalla qualifica « extra » sono esclusi i frutti di circonferenza inferiore a cm. 13.

I frutti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

con circonferenza superiore a 17 cm.: da distinguersi con le lettere *AAA;*

con circonferenza da 15 a 17 cm.: da distinguersi con le lettere *AA;*

con circonferenza da 13 a 15 cm.: da distinguersi con la lettera *A;*

con circonferenza da 10,5 a 13 cm.: da distinguersi con la lettera *B;*

con circonferenza da 8 a 10,5 cm.: da distinguersi con la lettera *C.*

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

Art. 5.

TOLLERANZE

Sono ammesse, relativamente al contenuto di ogni imballaggio, le seguenti tolleranze:

per prodotto di qualifica « extra », 10 per cento, in numero, di frutti con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione, ma non inferiori a quelli stabiliti all'art. 2;

per prodotto senza qualifica, 10 per cento, in numero, di frutti con i requisiti stabiliti al primo comma dell'art. 3 o con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, fermo restando il divieto di spedire frutti affetti da marciume;

10 per cento, in numero, di frutti con circonferenza inferiore o superiore di non più di mezzo centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo restando il divieto di spedire frutti al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al primo comma dello stesso articolo 4.

Art. 6.

IMBALLAGGI

Per l'esportazione delle susine possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1. — *Cassettina,* con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 5-12 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo spesso millimetri 8-10; fiancate di un sol pezzo spesso mm. 6; fondo e coperchio di sei pezzi longitudinali, larghi non meno di cm. 3, spessi mm. 6, intervallati al massimo di cm. 3, con tre listelli trasversali di rinforzo. La tara non deve superare il 20 per cento del peso lordo nel caso di impacco ad un solo strato ed il 15 per cento nel caso di impacco a più strati.

L'uso della cassettina non è ammesso per l'esportazione di susine delle categorie di calibrazione *B* e *C*.

2. — *Cassetta aperta accatastabile,* con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39, altezza cm. 10-11 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo spesso mm. 5; fiancate di uno o due pezzi uguali combacianti spessi mm. 8; fondo di più pezzi trasversali combacianti spessi mm. 5 inchiodati alle fiancate ed uno o due listelli longitudinali esterni di rinforzo aggraffati alle testate; quattro cantonali interni a sezione triangolare con i lati uguali di cm. 4, sporgenti cm. 3 dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; quattro listelli esterni larghi cm. 3 e spessi mm. 8 inchiodati agli angoli del fondo parallelamente al lato maggiore della sezione triangolare dei cantonali, oppure smussatura delle tavolette estreme in coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di spazio tra il cantonale e il bordo tagliato della tavoletta. La tara non deve superare il 15 per cento del peso lordo.

La cassetta può essere costruita con testate e fiancate di lamine intrecciate di legno tranciato, fissate ai bordi a due listelli orizzontali esterni larghi cm. 2 e spessi mm. 10.

3. — *Paniere con manico,* con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 20, altezza cm. 16 e le seguenti caratteristiche: testate e fiancate di lamine intrecciate di legno tranciato e di due listelli esterni orizzontali larghi cm. 2 e spessi mm. 10, costituenti il bordo superiore e inferiore dell'imballaggio; fondo e, quando l'imballaggio ne è dotato, coperchio di lamine intrecciate di legno tranciato con due listelli esterni di rinforzo inchiodati sui bordi minori; quattro cantonali interni a sezione triangolare con i lati uguali di mm. 25. La tara non deve superare il 10 per cento del peso lordo.

4. — *Cestello ovale con manico e coperchio,* di lamine di legno tranciato, del contenuto netto minimo di kg. 3,200 con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 29 e larghezza cm. 15 misurate al bordo superiore, altezza cm. 14. La tara non deve superare il 10 per cento del peso lordo.

I cestelli devono essere raggruppati, in numero di tre, in un sovraimballaggio a gabbia delle dimensioni interne di cm. 50 per 30 per 16 con le seguenti caratteristiche: quattro cantonali interni a sezione triangolare, con i lati uguali di cm. 4, sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore; fiancate e testate di due listelli orizzontali e fondo di due listelli longitudinali equidistanti larghi mm. 20 e spessi mm. 10 oppure larghi mm. 25 e spessi mm. 8 ad eccezione di uno o di entrambi i listelli superiori delle testate che dovranno essere larghi cm. 5; i listelli del fondo devono essere inchiodati sul bordo superiore dei listelli inferiori delle testate; quattro listelli esterni larghi cm. 3 e spessi mm. 8 inchiodati agli angoli del fondo parallelamente al lato maggiore della sezione triangolare dei cantonali.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati uguali della sezione triangolare dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure esse devono essere ridotte del 20 per cento.

Nella tara ammessa per ogni imballaggio vanno compresi i materiali d'impacco.

Gli imballaggi ed i sovraimballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi e di sovraimballaggi che rispondano a particolari esigenze di determinati mercati o che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.

Art. 7.

IMPACCO.

I frutti delle categorie di calibrazione *AAA, AA* e *A* devono essere impaccati a strati ordinati e preferibilmente con disposizione « diagonale ». Soltanto i frutti di qualifica « extra » possono essere impaccati ad uno strato.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare tra loro uniformi per composizione e qualità.

E' obbligatorio l'uso di materiale d'impacco atto a proteggere il contenuto dell'imballaggio; tale materiale deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodore.I frutti di qualifica « extra » devono essere avvolti, completamente o per metà, in carta velina bianca.

Art. 8.

INDICAZIONI ESTERNE

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere usato anche il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto e varietà;

d) qualifica « extra » per il prodotto che ne abbia i requisiti;

e) categoria di calibrazione secondo quanto previsto con l'art. 4.

Tali indicazioni devono figurare su di una testata delle cassettine, delle cassette, dei panieri e dei sovraimballaggi, eventualmente in etichetta ben applicata e possono essere ripetute sull'altra testata e sui cestelli. Quando particolari circostanze rendano impossibile l'apposizione delle indicazioni sulla testata, le indicazioni stesse devono figurare su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13 per 5, saldamente assicurato all'imballaggio. Il marchio nazionale, del diametro di cm. 5 per le cassette e di cm. 3 per i panieri, i sovraimballaggi, i cestelli e i cartellini, deve figurare a sinistra; le indicazioni di cui alle lettere b) e c) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1 e quelle di cui alle lettere d) ed e) in caratteri alti almeno cm. 1,5.

E' vietato l'uso di colori all'acqua.

Art. 9.

Spedizione

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai frutti ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 10.

Controllo

Tutte le spedizioni di susine dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Chiunque intenda esportare susine deve notificare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero e il tipo dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697 e deve esservi unita la delega dell'esportatore.

Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

Il richiedente o la persona da esso incaricata di assistere al controllo è tenuto a fornire gli attrezzi per la sua effettuazione.

All'atto della presentazione della merce al controllo, lo esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico in duplice originale e sul modulo predisposto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risulti la data, la destinazione, il numero del carro ferroviario o il nome del piroscafo, l'esportatore ed il prodotto, indicando per esso la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le varietà, le qualifiche di selezione, le categorie di calibrazione e gli imballaggi. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato d'ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato d'ispezione.

Per le partite di susine rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Le spedizioni per l'Inghilterra, il Belgio e l'Olanda devono essere destinate direttamente a stazioni inglesi, belghe od olandesi. E' fatto divieto alla stazione di partenza di accettare dal mittente disposizioni supplementari con le quali venga richiesta una modifica al contratto di trasporto, per quanto riguarda la destinazione delle spedizioni suaccennate. Nessuna responsabilità può però far carico all'Amministrazione ferroviaria per l'eventuale accettazione di pieghi a disposizione in contrasto con le presenti norme.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rivelino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le partite di susine devono essere dichiarate all'atto della spedizione secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di susine che non sia accompagnata dal certificato di ispezione o per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 11.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 27 maggio 1938-XVI portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle susine è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle susine

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Lombardia	Milano
Liguria	Albenga
Venezia Tridentina	Bolzano Trento
Veneto	Verona
Venezia Giulia	Gorizia
Emilia	Bologna Ferrara Modena Vignola Lugo Imola Faenza Cesena
Toscana	Pisa
Marche e Abruzzi	S. Benedetto del Tronto
Campania	Napoli
Sicilia	Catania

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

(2697)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del cons. 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 437.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 591059, di annue L. 70, intestato a Bortolani Giovanni fu Flaminio dom. a Guiglia (Modena) vincolato per la cauzione dovuta dal titolare quale notaio in Bomporto.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti già usato per la riscossione degli interessi semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 13 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2678)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	127659	371 —	Vazzana Agostino e *Provvidenza* fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Ciofalo Marianna fu Michele ved di Vazzana Francesco, dom. a Termini Imerese (Palermo).	Vazzana Agostino e *Maria-Provvidenza* fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Ciofalo Marianna fu Michele ved. di Vazzana Francesco, dom. a Termini Imerese (Palermo).
Id.	131928	178,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	303067	101,50	Vazzana-*Ciofalo* Agostino e Maria Provvidenza fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Ciofalo Marianna ved. Vazzana Francesco, dom. a Termini Imerese (Palermo).	Come sopra.
Id.	185693	52,50	Vazzana-*Ciofalo* Maria-Provvidenza fu Francesco minore sotto la p. p. della madre Ciofalo Marianna ved. di Vazzana Francesco, dom. a Termini Imerese (Palermo).	Vazzana Maria-Provvidenza fu Francesco, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	125880	140 —	Firpo *Maddalena* fu Giovanni-Battista vedova Richeri Nicola, dom. a Loano (Genova).	Firpo *Maria-Maddalena* fu Giobatta vedova di Richeri Nicola, dom. a Loano (Genova).
P. R. 3,50 % (1934)	51997	42 —	Racioppo *Concetta* fu *Onofrio*, moglie di Toscano Flario, dom. ad Angri (Salerno).	Racioppo *Maria-Concetta* fu *Domenico*, moglie di Toscano Flario, dom. ad Angri (Salerno).
P. R. 3,50 %	448201	45,50	Traverso Felice di Tomaso con usufrutto vitalizio senza fede di vita, a favore di Tibaldi *Marietta* fu Costantino, ved. Gualco, dom. a Gavi (Torino).	Traverso Felice di Tomaso con usufrutto vitalizio senza fede di vita, a favore di Tibaldi *Enrichetta-Maria* fu Costantino, ecc. come contro
Id.	473375	24,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	501794	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	557092	119 —	Lubelli Pasquale, *Francesco*, Maria, Gaetano e Giulia di Michele, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Serrano (Lecce).	Lubelli Pasquale, *Francesca*, Maria, Gaetano e Giulia di Michele, minori ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	365352	119 —	D'Orsi Teresa di Stanislao moglie di *Manzo* Umberto, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli); usufrutto a favore di D'Orsi Catello fu Liberato, dom. a Castellammare di Stabia.	D'Orsi Teresa di Stanislao, moglie di *Monza* Umberto ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	170322 321978	45,50 35 —	Ciardiello Francesco fu Giuseppe, dom. a San Martino Valle Caudina (Avellino).	Ciardiello Francesco fu Giuseppe, *minore sotto tutela di Ciardiello Giovanni fu Giuseppe*, dom. a S. Martino Valle Caudina (Avellino).
P. R. 3,50 %	504383	87,50	Di Girolamo Carlo *fu* Michele, dom. a Vallecorsa (Frosinone).	Di Girolamo Carlo *di* Michele, dom. a Vallecorsa (Frosinone).
Id.	19268	210 —	*Canterucci* Fedele di Ciriaco, dom. in Buonvicino (Cosenza).	*Canteruccio* Fedele di Ciriaco, dom. in Buonvicino (Cosenza).
P. R. 3,50 % (1934)	86168	21 —	Beretta Maria fu Paolo; minore sotto la p. p. della madre Bongiorni Giuseppina di Agostino, ved. Beretta, dom. a Pontenure (Piacenza); usufrutto vitalizio a favore di Bongiorni Giuseppina di Agostino, ved. Beretta e *Rosa Paratici* fu Luigi ved. Beretta.	Come contro con usufrutto vitalizio a favore di Bongiorni Giuseppina di Agostino, ved. Beretta e *Rosa-Angela Peratici* fu Luigi vedova Beretta.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	86169	21 —	Beretta Eugenia fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Bongiorni Giuseppina di Agostino, ved. Beretta, dom. a Pontenure (Piacenza); usufrutto vitalizio a favore di Bongiorni Giuseppina di Agostino, ved. Beretta e *Rosa Paratici* fu Luigi ved. Beretta.	Come contro con usufrutto vitalizio a favore di Bongiorni Giuseppina di Agostino, ved. Beretta e *Rosa-Angela Peratici* fu Luigi, ved. Beretta.
Id.	86170	21 —	Beretta Carlo fu Paolo, minore ecc. Come sopra; usufrutto come sopra.	Come contro con usufrutto come sopra.
Id.	70577	35 —	Catania *Felice-Salvatore* fu *Silvestro*, minore sotto la p. p. della madre *Felice Blandino* Maria di Silvestro ved. Catania, dom. a Troina (Catania).	Catania *Salvatore* fu *Salvatore*, minore sotto la p. p. della madre *Felice Maria* ved. Catania, dom. a Troina (Catania).
P. R. 3,50 %	394108	350 —	Riccardi *Clara-Irene* di *Damiano* moglie di Leo Edoardo di Umberto, dom. in Matera; vincolata per dote.	Riccardi *Chiara-Irene* di *Cosimo-Damiano* moglie di Leo Edoardo di Umberto, dom. in Matera; vincolata per dote.
Id.	435609	1204 —	Riccardi Chiara-Irene di *Damiano*, moglie di Leo Edoardo di Umberto, dom. in Matera; vincolata per dote.	Riccardi Chiara-Irene di *Cosimo-Damiano* moglie di Leo Edoardo di Umberto, dom. in Matera; vincolata per dote.
Rendita mista Cons. 3,50 %	5852	35 —	Marchetti Maria di Antonino, *nubile*, dom. a Malfa (Messina).	Marchetti o Marchetta Maria di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Malfa (Messina).
P. R. 3,50 % (1934)	38815	70 —	Vigna *Pompa* Giulio, *Maddalena*, Domenico, Eugenia, Martino fu *Pietro*, minori sotto la p. p. della madre *Gaito Catterina* fu Pietro ved. Vigna *Pompa Pietro*, dom. a Rueglio (Torino).	Vigna Giulio, *Domenica*, Domenico, Eugenia, Martino fu *Albino*, minori sotto la p. p. della madre *Gaido Maria* fu Pietro vedova di Vigna *Albino*; dom. a Rueglio (Torino).
P. R. 3,50 %	203158	42 —	Vigna Giulio, Eugenia, Domenico, Martino e *Maddalena* fu *Pietro*, minori sotto la p. p. della madre Gaido *Maria-Catterina* fu Pietro, ved. di Vigna *Pietro*, dom. a Rueglio (Torino).	Vigna Giulio, Eugenia, Domenico, Martino e *Domenica* fu *Albino*, minori sotto la p. p. della madre Gaido *Maria* fu Pietro ved. di Vigna *Albino*, dom. a Rueglio (Torino).
Id.	157623	392 —	Bazzano Marianna fu Paolo, ved. di Stangalino Giuseppe; con usufrutto vitalizio a favore di Brielli *Maddalena* fu Martino, nubile, dom. a Confienza (Pavia).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Brielli *Maria-Maddalena* fu Martino, nubile, dom. a Confienza (Pavia).
Id.	36827	700 —	Robatto Paola fu Luigi, moglie di *Massa* Carlo dom in Savona (Genova).	Robatto Paola, fu Luigi, moglie di *Mazza* Carlo, dom. in Savona (Genova).
Id.	138291	28 —	Marzo *Maria fu Ignazio*, minore sotto la tutela di Aretano Vincenzo, dom. a Ticciano (Lecce).	Marzo *Marianna-Domenica* fu *Ippazio-Vito*, minore ecc., come contro.
Rendita 5 %	154395	20 —	Devoti *Luigi* di Cesare, minore sotto la p. p. del padre, dom. a S. Giorgio Piacentino (Piacenza).	Devoti *Giorgio* di Cesare minore sotto la p. p. del padre, dom. a S. Giorgio Piacentino (Piacenza).
P. R. 3,50 % (1934)	78309	70 —	Pacini *Angelo* fu Adolfo, minore sotto la p. p. della madre Dellacasa Serafina di Giuseppe ved. Pacini, dom. a Prà (Genova).	Pacini *Giuseppe-Angelo*, fu Adolfo, minore ecc., come contro.
Id.	122798	325,50	Pedriali Augusto, *Ester* e Valentina di *Afeo*, minore sotto la p. p. della madre Brevegllieri Maria in Pedriali, dom. a Finale (Emilia).	Pedriali Augusta, *Esterina* e Valentina di *Alfeo*, minori ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	349814	325,50	*Stinca* Carlo fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Isca Vincenza fu Francesco-Paolo, dom. a Trapani.	*Stinco* Carlo fu Giuseppe minore ecc., come contro.
Id.	349815	325,50	*Stinca* Francesco-Paolo fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Isca Vincenza fu Francesco-Paolo, dom. a Trapani.	*Stinco* Francesco-Paolo fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
Id.	349816	325,50	*Stinca* Maria-Pia fu Giuseppe, minore ecc., come sopra.	*Stinco* Maria-Pia fu Giuseppe, minore ecc., come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	44243	423,50	Terzano *Romolo* di Giuseppe minore sotto la p. p del padre, dom. a Rotello (Campobasso).	Terzano *Romualdo* di Giuseppe, minore ecc., come contro.
Id.	72382	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	763213	17,50	*Stora* Lucia fu Bartolomeo moglie di Gamba Costantino, dom. in Arola (Matera).	*Sciora* Lucia di Bartolomeo moglie di Gamba Costantino, dom. in Arola (Matera).
P. R. 3,50 % (1934)	429665	4200 —	Comerio Teresa fu *Agostino* moglie di *Intraini Emilio* dom. a Comerio (Varese); con usufrutto a favore di Sommaruga Enrichetta fu Luigi ved. di Comerio *Agostino*, dom. a Gallarate.	Comerio Teresa fu *Augusto* moglie di *Introini Paolo*, dom. a Comerio (Varese); con usufrutto vitalizio a favore di Sommaruga Enrichetta fu Luigi ved. di Comerio *Augusto*, dom. a Gallarate.
Buono del Tesoro (1944)	38 Serie speciale	12000 —	Grani Savaglio Maria di Francesco, dom. a Beura Cardezza (Novara).	Grani Savaglio Maria di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Beura Cardezza (Novara).
Cons. 3,50 %	449208	70 —	Peola *Isabella* fu Francesco moglie di Bonicelli Pietro, dom. in Alessandria; vincolata per dote della titolare.	Peola *Maria-Isabella* fu Francesco, moglie ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	493114	5502 —	Bozzolo Giorgio fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Bozzolo Cesare fu Enrico, dom. in Roma; usufrutto a favore di Borgianelli Spina Francesco fu Angelo, dom. in Roma.	Bozzolo Giorgio fu *Antonio-Giovanni*, minore ecc. come contro.
Id.	089850	1942,50	Frisullo Filomena, Gabriele, Maria e Luca-Giovanni fu *Luca-Giovanni*, minori sotto la p. p. della madre Gigli Raffaela ved. Frisullo, dom. a Ruffano.	Frisullo Filomena, Gabriele, Maria e Luca-Giovanni fu *Giovanni*, minori sotto la p. p. della madre Gigli Raffaela ved. Frisullo, dom. a Ruffano.
Rendita 5 %	65964	100 —	*Sezzi* Riccardo di Angelo, dom. a Reggiolo (Reggio Emilia); ipotecata a favore dell'Economato dei Benefici Vacanti di Bologna.	*Sessi* Riccardo di Angelo ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2126)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Media dei cambi e dei titoli

del 14 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,05
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428 50
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	18,96
Danimarca (Corona)	3,975
Germania (Reichsmark)	7,6225
Norvegia (Corona)	4,4745
Olanda (Fiorino)	10,1035
Polonia (Zloty)	358,05
Portogallo (Scudo)	0,8082
Svezia (Corona)	4,5845
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56

Rendita 3,50 % (1906)	72,975
Id. 3,50 % (1902)	70,75
Id. 3,00 % Lordo	50,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,475
Id. Id. 5 % (1936)	93,575
Rendita 5 % (1935)	93,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,875
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,575
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,975
Id. id. 4 % - Id 15 febbraio 1943	90,025
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,225
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,90

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ad un posto di disegnatore tecnico di cartoni animati cinematografici militari (grado 11°, gruppo B)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nella Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 965, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1935-XIII, n. 1956, che apporta modifiche alle norme sul reclutamento del personale dei disegnatori tecnici d'artiglieria e genio.

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1612, concernente la istituzione di un posto di disegnatore tecnico di cartoni animati cinematografici militari;

Vista la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 4991.8.bis-1.3.1 del 10 febbraio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di disegnatore tecnico di cartoni animati cinematografici militari (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui all'ultima parte del n. 1 del successivo art. 4), siano muniti del titolo di studio indicato nel n. 2 del detto articolo 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassato quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1° ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2° ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare, ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, intendendosi per «personale civile non di ruolo» anche i salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente, non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal presente concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, e corredate dai documenti indicati al successivo articolo 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione anche in Colonia, ed indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sanmarinese; quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che la iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2) titolo di studio: diploma di maturità artistica conseguito presso un Regio liceo artistico;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 12 debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio e idoneo al servizio anche in colonia. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente del servizio sanitario che ha rilasciato il certificato, deve essere autenticata dalla autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Detti invalidi, però a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare. Tale documento deve contenere l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale. o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato:

9) copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo nell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che prestino, senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia, di data recente. con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare, da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) ed il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata: solamente quelli dichiarati indigenti dalle competenti autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che, entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da

tutti indistintamente i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione.

E', peraltro, consentito agli aspiranti residenti all'estero e nelle Colonie di far pervenire al Ministero i documenti prescritti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale, sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove grafiche e pratica saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, modificato parzialmente dall'art. 3 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI. n. 1612.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportata una media di sette decimi nelle prove grafiche e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove grafiche e pratica e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con le legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610 e 11 novembre 1938-XVII, n. 1858.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avrà dimostrato capacità diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo B.

Se allo scadere del periodo di esperimento, fosse invece, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Al vincitore del concorso, assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, se vi abbia diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, numero 2322.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1939-XVII

p. Il DUCE
Ministro per la guerra
PARIANI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ad un posto di disegnatore tecnico
di cartoni animati cinematografici militari.

PROVE GRAFICHE.

1. Ideazione, preparazione e realizzazione di un grafico animato su tema didattico militare.
2. Ideazione ed esecuzione di didascalie o titolo di testa e di chiusura per un film didattico militare.

PROVA PRATICA.

Consisterà in un esperimento che dovrà essere sostenuto alla macchina cinematografica da ripresa di cartoni animati e, precisamente, nella ripresa cinematografica dei lavori eseguiti nei giorni precedenti durante le prove grafiche.

I candidati saranno chiamati a sostenere la suddetta prova pratica uno alla volta, in giorni differenti.

PROVA ORALE

Verterà su questioni tecniche fotocinematografiche.

p. Il DUCE
Ministro per la guerra
PARIANI

(2681)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.